



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 07

del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al Regolamento comunale.

L'anno duemilaventitré, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20.30, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale.

All'appello nominale sono presenti i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola	X		MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Erich	X		PLOTEGHER Angela	X	
CARBONARI Laura			POLA Georgia	X	
CUEL Ivano	X		RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto		
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania		
LARCHER Massimiliano			TEZZELE Marcello	X	
MARZARI Adriano			TOLLER Agostino		
MARZARI Martina			TOLLER Maurizio	X	

Assiste e partecipa il Segretario generale signora
Defrancesco dott.ssa Emanuela.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Larcher geom. Massimiliano
nella sua qualità di
Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al Regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- Il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;
- Con propria deliberazione n. 2 di data 19 marzo 2015, modificata con deliberazioni n. 20 di data 30.04.2015, modificata con deliberazione n. 2 del 29 febbraio 2016, n. 15 del 02 marzo 2017 e n. 4 del 27.02.2018 è stato approvato il vigente regolamento comunale IM.I.S.;
- In particolare con la deliberazione n. 4 del 27.2.2018 si provvedeva ad adeguare il regolamento alle modifiche normative alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice introdotte dall'art. 14 della legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale per il 2018) riguardanti in particolare la determinazione delle aliquote limitatamente ai periodi d'imposto 2018 e 2019;
- La L.P. 20/2022 (legge finanziaria provinciale anno 2023) ha modificato alcuni punti della L.P. 14/2014 con interventi strutturali a regime ed in particolare:
 - ✓ il legislatore provinciale è intervenuto riscrivendo, ad opera dell'art. 2 commi 2 e 3 della L.P.20/2022, l'art. 5 comma 2 lettera a) e, con riferimento alla valenza per gli anni pregressi, introducendo il comma 7bis all'art. 14, recependo quanto sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 di data 13 ottobre 2022 (di natura normativa) che ha novellato la definizione della fattispecie imponibile "abitazione principale", affermando che l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.), non può avvenire collegando il "soggetto passivo" con il proprio "nucleo familiare". Tale sentenza, seppure riferita all'imposta I.M.U.P., ha stabilito un orientamento fondato non su un dato tributario bensì civilistico, coinvolgendo di fatto anche la formulazione
 - ✓ dell'art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014, introdotta dal 2022 e identica all'imposta statale, dove era richiesta la contemporanea presenza dei due elementi soggettivi (contribuente e nucleo) per configurare la fattispecie di "abitazione principale";
 - ✓ l'art. 2 comma 1 della L.P. 20/2022 ha modificato inoltre l'art. 4 comma 3 della L.P. 14/2014, inserendo nel testo della disposizione, oltre agli istituti del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, una nuova procedura di gestione delle crisi aziendali denominata "procedura di liquidazione giudiziale", disciplinata dal D.Lgs. 14/2019, entrata in vigore il 15 luglio 2022, che progressivamente sostituirà le procedure di fallimento come oggi applicate.
- L'art. 3 della L.P. 29 dicembre 2022 n. 20 ha altresì integrato l'art. 8 della L.P. 30.12.2014 n. 14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), prevedendo la possibilità di stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della

lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002 n.7;

- Le sopraindicate modifiche alla L.P. 14/2014 (articoli 4, 5, 8 e 14), apportate dall'art. 2 e art. 3 della L.P. 29 dicembre 2022 n. 20, rendono necessario provvedere alla modifica dell'art. 7 del vigente Regolamento, con riferimento agli adempimenti derivanti dall'applicazione delle modifiche stesse, nonché quelle ulteriori ritenute opportune in relazione a nuove valutazioni effettuate dall'Amministrazione in merito all'applicazione dell'imposta sul territorio comunale;
- A tale fine il competente Ufficio ha ritenuto di sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione le modifiche al vigente Regolamento I.M.I.S. come evidenziate nell'allegato A) alla presente.
- L'art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che "fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di I.M.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono".;

Dato atto che l'art. 2 della L.P. 29 dicembre 2022 n. 20 (legge finanziaria provinciale per l'anno 2023) ha disposto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice che qui di seguito si riporta:

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze;"

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è

ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice, IM.I.S., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 19 marzo 2015 e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2018;

Vista la proposta di modifica del vigente Regolamento IM.I.S. come in premessa indicato;

Visti gli artt 1-14 della LP. 30.12.2014 n. 14 (capo I, sezione I) recante "Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice", legge istitutiva dell'IM.I.S.;

Visto il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto in data 28.11.2022;

Ritenuto opportuno avvalersi della potestà regolamentare in materia di IM.I.S., integrando e modificando gli artt. 4, 5bis, 7, 8 e. 16 del vigente regolamento per adeguarlo alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con l'art. 2 della L.P. 20 del 29.12.2022 (legge di stabilità provinciale per il 2023);

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera i) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Ritenuto quindi di approvare le modifiche del vigente Regolamento in materia;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis in premessa richiamato, con riferimento ai termini per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Richiamata la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Visto il paragrafo 9 del Protocollo di Finanza Locale per l'anno 2023, in forza del quale il suddetto termine trova automatica applicazione anche agli enti locali della Provincia autonoma di Trento;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 con particolare riferimento al comma 2;

Acquisito il parere espresso in data 28.04.2023 dall'Organo di Revisione

sulla presente proposta di deliberazione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle modifiche del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Regolamento come modificato trova applicazione dall'1.1.2023, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso dal Segretario generale ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti gli artt. 49, 182, 183, 3 comma, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare, per i motivi meglio esposti in premessa, le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di approvare, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate, il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,

Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento come modificato trova applicazione dal 1° gennaio 2023;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;

Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, a sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 185, 5° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni.

* * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to geom. Massimiliano Larcher

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 30.04.2023 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

Ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione sul portale telematico per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Li, _____

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -